

IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Fallimentare

nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Stefano Cardinali Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Barbara Perna Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. xxxx del R.G.A.C. per l'anno 2014, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27 luglio 2023 e vertente

TRA

BANCA in p.d.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. omissis, con studio in omissis

RICORRENTE

E

FALLIMENTO S.r.l. in p.d.C.p.t. (Fall. xx/2013), rappresentata e difesa, in forza di autorizzazione del G.D. dott. Fabio De Palo del 25.02.2015 e giusta procura in atti, dall'Avv. omissis, con studio in omissis

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ex art. 98 l.f.

CONCLUSIONI: come da verbale in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La **BANCA s.p.a.**, con domanda di insinuazione tardiva del 10 marzo 2014, importo pari ad € 1.223.692,35 di cui € 664.150,86 in via pignorizia, quale esposizione debitoria complessiva risultante al 31.12.2012, derivante dalle seguenti operazioni bancarie: € 63.188,49 per esposizione riveniente dal c/c n. xxxx; € 664.150,86 per esposizione riveniente dal finanziamento n. xxxx; € 496.353,00 per esposizione riveniente da linea di credito per anticipo fatture.

All'udienza del 19 settembre 2014, il Curatore, rilevando che "il credito risulta sufficientemente provato alla luce della documentazione prodotta con l'integrazione" proponeva l'ammissione dell'intero credito di € 1.223.692,35, in chirografo, non riconoscendo il privilegio pignorizio rispetto all'importo di € 664.150,86. A motivazione di tale esclusione deduceva "il pegno è, allo stato venuto meno, a seguito della naturale scadenza (luglio 2014) del contratto di garanzia reale, sicché non può riconoscersi il grado petito e la facoltà concessa dell'art. 53 l.f., non essendo più esistente la garanzia reale de qua".

Con PEC del 22 ottobre 2014, il Curatore comunicava all'istante il decreto di esecutività dello stato passivo del 18 settembre 2014.

Il GD ammetteva il credito preteso con provvedimento del seguente tenore "il Giudice Delegato dispone, condivise le valutazioni del Curatore, l'ammissione, come da proposta del Curatore, in grado chirografario per € 1.223.692,35".

L'opponente, con domanda del 20 novembre 2014, introduceva il presente giudizio allegando, come ragioni a fondamento della propria pretesa, l'erroneità del decreto di esecutività dello stato passivo, chiedendo il riconoscimento del grado pignorizio per l'importo di € 664.150,86.

In particolare, deduceva l'istante, che in data 04 dicembre 2009, la Cassa di Risparmio di OMISSIS S.p.A. (il cui ramo d'azienda è stato assegnato a seguito di scissione ad BANCA S.p.A.), concedeva alla FALLIMENTO SRL, un finanziamento di mutuo per l'importo di € 1.050.000,00 finalizzato al c.d. "credito alle imprese". A garanzia del suddetto finanziamento, la SDI, costituiva in pegno i titoli alla stessa intestati CCT-DC7/14 TV di importo nominale pari ad € 700.0000,00, con contestuale atto di costituzione munito di data certa.

Deduceva ancora l'istante che, non solo l'atto di costituzione del pegno era munito di data gennaio 2013; ma che la domanda di insinuazione al passivo era stata depositata in data 10 marzo 2014 ovvero in data antecedente la scadenza naturale dei titoli vincolati a garanzia del finanziamento (CCT-DC scadenti nel mese di luglio 2014). Evidenziava altresì la circostanza che la fissazione dell'udienza per l'esame delle

tardive al 18 settembre 2014 (e quindi in data successiva alla scadenza dei titoli), non costituiva motivo ostativo al riconoscimento del grado pignoratorio.

L'opponente sosteneva, altresì, che, la pretesa scadenza dei titoli avrebbe comportato il venir meno della garanzia reale, stante anche l'espressa previsione contenuta nel contratto di pegno a tenore del quale "ove il cliente non fornisca istruzioni entro la scadenza dei titoli o la data di rimborso dei titoli estratti o rimborsati anticipatamente, la banca è autorizzata a curarne la riscossione provvedendo all'adempimento di tutte le relative formalità e a integrare il controvalore in altrettanti titoli della stessa specie e durata; gli importi riscossi ed i titoli acquisiti sono soggetti all'originario vincolo di pegno".

L'istituto di credito ricorrente ha invocato inoltre l'applicazione del combinato disposto degli artt. 51 e 53 l.f.; quest'ultima norma a ben vedere, proseguiva l'opponente, non disciplinerebbe l'ammissione o meno del privilegio, bensì le modalità di realizzazione del pegno durante la procedura fallimentare in deroga al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

Con memoria del 30 novembre 2015, si costituiva in giudizio il FALLIMENTO S.r.l. in p.d.C.p.t., chiedendo il rigetto della domanda perché generica e comunque infondata.

Rappresentava la resistente che il Curatore, a seguito della dichiarazione di fallimento, con PEC del 15 aprile 2013 aveva richiesto alla Banca informazioni circa i rapporti in essere con la società in bonis e la relativa documentazione. Tale missiva rimaneva senza riscontro.

Con successiva comunicazione del 04/05 marzo del 2014 la curatela avendo appreso da indagini della Procura della Repubblica dell'effettiva esistenza dei titoli in oggetto, provvedeva a richiedere alla Banca la remissione delle poste attive nella titolarità della fallita, compreso nello specifico la consegna della somma di € 700.000,00 all'epoca investita in CCT. Alla data di deposito della domanda di ammissione al passivo, pertanto, l'esistenza dei titoli era venuta, anche formalmente in evidenza della curatela. Pertanto, al momento dell'accertamento del credito (udienza di verifica del 18 settembre 2014), alcun pegno poteva

vantare la BANCA a garanzia del finanziamento, dato che con la scadenza dei titoli risalente al luglio del 2014 era venuto meno l'oggetto del pegno stesso.

In tal senso deduce altresì l'opposta, che la Banca sarebbe incorsa nella scadenza dei titoli oggetto del pegno per propria negligenza, avendo depositato istanza tardiva di ammissione al passivo e non avendo inviato la documentazione in precedenza richiesta dalla Curatela.

A seguito della prima udienza di comparizione delle parti la causa ha subito diversi rinvii, fino all'udienza del 19.06.2018 nella quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando termini di giorni 60 per memorie a decorrere dal 15 settembre 2018.

Con provvedimento reso in data 2.08.2019 il Giudice, melius re perpensa, ha revocato il provvedimento di rimessione al Collegio, disponendo la comparizione delle parti ritenendo, in particolare, "necessario che la Curatela opposta chiarisca se la stessa intende contestare la sussistenza del privilegio per la intervenuta scadenza dei titoli oggetto di pegno (nella specie, CCT) ovvero se intende dedurre la scadenza del contratto di garanzia reale stipulato con l'istituto di credito opponente".

All'udienza del 27 maggio 2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

La questione prospettata dalla lite concerne il riconoscimento del privilegio pignoratorio ad un credito derivante da finanziamento (mutuo), garantito da pegno su titoli, sulla scorta di un atto di costituzione di pegno, munito di data certa anteriore al fallimento.

A mente dell'art. 53 l.f. i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 c.c. possono essere realizzati anche durante il fallimento, solo dopo che siano stati ammessi al passivo con prelazione. Per essere autorizzato alla vendita il creditore deve rivolgere un'istanza al giudice delegato, il quale, sentito il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 107. Inoltre, il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

La Curatela opposta sostiene che, nella fattispecie, la scadenza dei titoli vincolati in pegno (si trattava di CCT per un valore iniziale di 700.000 euro), intervenuta dopo la presentazione dell'istanza tardiva di ammissione al passivo e prima dell'udienza di verifica, avrebbe determinato il venir meno dell'oggetto della garanzia.

Sul punto occorre precisare che la scadenza dei suddetti titoli non coincide con un termine finale di efficacia del contratto di garanzia che invece rimane valido ed efficace nonché opponibile alla massa creditoria in quanto munito di data certa anteriore al fallimento.

Il termine di scadenza apposto sui titoli di stato CCT non equivale neppure a termine di prescrizione del titolo in oggetto, ma coincide con il venire in essere del tempo del pagamento. In altri termini l'intervenuta data di scadenza ne rende esigibile il pagamento: essa, dunque, non ha effetti estintivi del credito, né della garanzia sul titolo che lo incorpora, bensì legittima il creditore alla negoziazione del titolo medesimo o alla riscossione degli importi.

Come si evince peraltro dalla disciplina contenuta nel lo stesso contratto di pegno offerto in comunicazione dalla ricorrente (Doc. 10: pag. 3 – “Documento di sintesi”), l'eventuale scadenza dei titoli concessi in pegno non comporta in alcun modo la cessazione della garanzia reale, “il pegno permane fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite, loro rinnovi o proroghe”; e, in aggiunta, che “ove il cliente (ndr. il nostro debitore principale, odierno fallito) non fornisca istruzioni entro la scadenza dei titoli o la data di rimborso dei titoli estratti o rimborsati anticipatamente, la Banca è autorizzata a curarne la riscossione provvedendo all'adempimento di tutte le relative formalità e a reimpiegare il controvalore in altrettanti titoli della stessa specie, quantità e durata” e che “gli importi riscossi ed i titoli acquistati sono soggetti all'originario vincolo di pegno”.

Alla luce delle disciplina esaminata dunque deve ritenersi che l'effetto della scadenza dei titoli obbligazionari di Stato (CCT) deve individuarsi nel trasferimento del vincolo dai titoli agli importi riscossi.

Il contratto di pegno è infatti caratterizzato dal c.d. “patto di rotatività”, con il quale le parti convengono la variabilità dell'oggetto del pegno secondo modalità concordate ab initio e con continuità della garanzia, nonostante il variare dei beni che ne costituiscono l'oggetto, la cui sostituzione non fa venire meno quindi l'identità del rapporto giuridico (Cass. 28 maggio 1998, n. 5264; in seguito, cfr. Cass. n. 4520 del 2004; n. 16914 del 2003; n. 10685 del 1999; n. 5264 del 1998).

Per quanto sopra, ritiene questo Collegio di riconoscere al credito di importo pari ad € 664.150,86, già ammesso al passivo della procedura, la collocazione di grado pignoratorio in forza dell'atto di pegno del 04 dicembre 2009 attesa la irrilevanza della scadenza dei titoli in oggetto ai fini della sussistenza della garanzia in parola.

La domanda va pertanto accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M 147/2022 per una causa di valore compresa tra € 520.000,01 a € 1.000.000,00

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO S.r.l. in (Fall. xx/2013) proposta BANCA in p.d.l.r.p.t., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- accoglie la domanda e riconosce all'importo pari ad € 664.150,86, già ammesso al passivo del FALLIMENTO SRL (Fall. XX/2013), la collocazione di grado pignoratorio;
- condanna il FALLIMENTO S.r.l. (Fall. XX/2013) alla refusione delle spese di lite in favore della BANCA in p.d.l.r.p.t., che liquida in complessivi euro 14.598,00 oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2023

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali